CAMERA DEI DEPUTATI N. 2623

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PUMILIA

Presentata il 20 dicembre 1973

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Costituzione ha affermato, all'articolo 51, terzo comma, il principio che « chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ». A tale principio ha voluto dare applicazione lo Statuto dei lavoratori - legge del 1970, n. 300 - quando ha dettato disposizioni, di cui al suo articolo 31, in tema di aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive. Ai sensi di tali disposizioni, i lavoratori che siano, appunto, eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del mandato. I periodi di aspettativa sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione e della continuazione dell'assistenza malattia, salvo che siano previste, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa, forme equivalenti di tutela previdenziale e assistenziale.

A sua volta, completando l'attuazione del principio costituzionale richiamato, il successivo articolo 32 stabilisce che i lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedono di essere collocati in aspettativa sono, sempre a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidenti di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.

Secondo il generale ambito di applicazione dello Statuto dei lavoratori, gli articoli citati si applicano ai dipendenti privati, mentre per i dipendenti di enti pubblici sono in corso vive discussioni, in campo sindacale ed in campo giudiziale, circa l'applicabilità di tutto lo Statuto - e quindi in particolare anche dell'articolo 32 - a questi ultimi, proclamata, in linea di principio, dall'articolo 37 dello Statuto stesso, con formulazione che ha dato adito a controverse interpretazioni.

Senza entrare nel merito delle più vaste vertenze sindacali in oggetto e del dibattito giurisprudenziale (a quest'ultimo riguardo occorre però ricordare come una sentenza delle sezioni unite della Cassazione abbia, comun-

que, escluso l'applicabilità dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti dello Stato), è sembrato necessario riaffermare che il principio costituzionale (proclamato dall'articolo 51 senza alcuna esplicita delimitazione di sfera soggettiva) trovi integrale applicazione, così come specificato dallo Statuto, a tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici.

Si tratta, come è evidente, di norma non puramente formale, ma destinata ad incidere sostanzialmente sul concreto esercizio dei diritti politici e del lavoro garantiti dalla nostra legge fondamentale.

Per queste ragioni si confida che il voto del Parlamento verrà a sanzionare quell'estensione del principio costituzionale che, per imprecisione di formulazione legislativa, oggi viene resa dubbia e difficile, con palese pregiudizio dell'altro principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recanti norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, si applicano in ogni caso ai rapporti di lavoro e di impiego di tutti i pubblici dipendenti.